



Proposta di collaborazione per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione e attività di formazione nell'ambito della lateralità manuale e cerebrale

PREMESSO CHE

Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, la Federazione Italiana Bocce (FIB) e il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell'Università di Trento (di seguito denominato "CiMeC") riconoscono l'interesse comune a sviluppare e mantenere forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione che portino allo sviluppo di protocolli di studio e sperimentazione nel campo delle lateralità manuale e cerebrale che permettano anche di migliorare la tecnica degli atleti.

L'Università degli Studi di Trento, Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CiMeC), con sede in Corso Bettini n. 31 – 38068 Rovereto, C.F. e P.IVA 00340520220, nella persona del Direttore Prof. Yuri Bozzi

Propone alla

La **Federazione Italiana Bocce**, codice fiscale 80083470015, partita iva 00855871000 con sede legale in via Vitorchiano 113-115, 00189 Roma, (di seguito "FIB"), rappresentata dal Presidente Marco Giunio De Sanctis, avente i poteri per questo atto,

QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Scopo della collaborazione

La FIB e il CiMeC convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica per lo sviluppo di protocolli di ricerca e/o sperimentazione nel campo della lateralità manuale e cerebrale, con particolare attenzione all'utilizzo degli arti destro e sinistro e l'influenza sulla performance nello sport delle bocce. La ricerca e la sperimentazione verranno declinate nelle diverse specialità riconosciute ufficialmente dalla FIB (raffa, volo, petanque, beach bocce, boccia, bocce paralimpiche); nello specifico la raccolta dati verrà inizialmente realizzata tra i migliori atleti della petanque, particolarmente adeguata all'obiettivo di tale ricerca in quanto alcuni fondamentali di questa specialità vengono espressi rimanendo ancorati al terreno, senza alcun tipo di slancio e accompagnamento. La ricerca viene svolta utilizzando dati comportamentali e neuropsicologici che la FIB acquisirà a livello nazionale mediante la somministrazione di questionari adeguatamente concordati tra le parti. I dati raccolti ed esaminati saranno rilevanti al fine di acquisire conoscenze motorie e comportamentali necessarie al miglioramento dei gesti tecnici degli atleti.

Articolo 2 - Responsabile del progetto di ricerca

Il CiMeC indica quale proprio Responsabile Scientifico di progetto la Dott.ssa Elisa Frasnelli. La FIB indica quale proprio Responsabile Scientifico il Prof. Dario Campana, in qualità di preparatore atletico e componente del Centro Studi FIB. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

10/43



Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per l'attività di ricerca oggetto del presente accordo, il CIMeC metterà a disposizione personale per raccolta dei dati comportamentali e neuropsicologici, o fornirà la formazione necessaria per la raccolta dati tramite questionari agli atleti di alto livello della FIB. In particolare, inizialmente verranno somministrati alla nazionale maschile e femminile e alle squadre maschili e femminili della serie A e A2 della specialità petanque. L'APSP Grazioli consentirà l'accesso alle persone del CIMeC coinvolte nel progetto ai database e alle strutture per la raccolta dati. La FIB si impegna a custodire eventuali attrezzature e risorse messe temporaneamente a disposizione dal CIMeC per la sperimentazione (es., laptop, tablet).

Articolo 4 - Personale coinvolto nel progetto

Nel progetto oggetto del presente accordo saranno coinvolti:

- per il CIMeC: Elisa Frasnelli, Tim Simon.
- Per la FIB: il Centro Studi FIB.

I nominativi di eventuale personale supplementare di una delle parti saranno comunicati tempestivamente all'altra parte.

Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati dell'attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà libera con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che gli stessi sono derivati dalla collaborazione tra i due contraenti. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della collaborazione

Ciascuna delle parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.

Articolo 7 - Durata della collaborazione

La presente collaborazione scientifica entra in vigore dalla data di accettazione delle parti, avrà la durata di due anni, e sarà rinnovabile per un ulteriore biennio tramite semplice scambio di corrispondenza tra le parti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la ricerca clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 24 luglio 2008 "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito di sperimentazioni cliniche di medicinali", per quanto applicabile.

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 17) del GDPR.

Per le finalità dello Studio saranno trattati dati personali riferiti ai soggetti partecipanti; gli interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati comuni e dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute - di cui all'art. 9 del



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

CiMeC
Center for Mind/Brain Sciences



GDPR. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR.

Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.

Lo Sperimentatore principale è individuato quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e quale soggetto designato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del Codice.

Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio ogni atleta circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare l'atleta deve inoltre essere informato che Autorità nazionali, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell'ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione dell'atleta, e che a questa (ad esse potranno anche eccedere in visione, nell'ambito delle rispettive competenze), Monitor e Auditor.

Lo Sperimentatore principale deve acquisire dall'atleta debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione allo Studio, anche al trattamento dei dati. Il Centro è responsabile della conservazione di tale documento.

Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all'altra entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ferma restando l'autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Se necessario, i dati raccolti saranno scambiati tra i due centri in formato anonimo tramite la cancellazione del codice di pseudo-anonimizzazione e di tutti i dati di identificazione da entrambi i centri assegnando un codice alfanumerico indicativo del centro in cui il dato è stato raccolto e del numero del soggetto reclutato (es u1_s001).

Poiché resi anonimi, i dati saranno scambiati attraverso hard-disk crittografato.

Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Il Direttore
Prof. Yuri Bozzi

Federazione Italiana Bocce
Il Presidente
Prof. Marco Giunio De Sanctis

29 MAG 2024



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

CiMeC
Center for Mind/Brain Sciences